



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10390

DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - D.L. 193/2016 CONVERTITO LEGGE 225/2016
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **marzo** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **20.00** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
1.	BETTINSOLI ISIDE	SINDACO	P
2.	BETTINSOLI BRUNO	VICE SINDACO	P
3.	AMBROSI MAURO	CONSIGLIERE	P
4.	PEDERSOLI ALBERTO	CONSIGLIERE	A
5.	FIORI CRISTINA	CONSIGLIERE	P
6.	FREDDI KATIUSCIA	CONSIGLIERE	A
7.	BETTINSOLI SIMONE	CONSIGLIERE	P
8.	BETTINSOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	A
9.	AMBROSI TIZIANA	CONSIGLIERE	P
10.	BETTINSOLI ROBERTO	CONSIGLIERE	P
11.	BETTINSOLI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P

Assiste il Segretario comunale: **CICALESE DOTT.SSA DORA**

Il Signor **BETTINSOLI ISIDE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - D.L. 193/2016 CONVERTITO LEGGE 225/2016

Relazione l'argomento il vice-sindaco Bettinsoli Bruno nella sua qualità di assessore al bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n.193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- con l'art. 11, comma 14, del D.L. 8/2017 il termine di cui sopra è stato prorogato al 31 marzo 2017 (termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017);
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente prot. n. 1840 del 17.02.2017, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato B);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

Dopo ampia ed esauriente discussione e preso atto che la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito sarà depositata e conservata agli atti dell'ufficio segreteria;

ciò premesso, con voto palese espresso per alzata di mano dai n. 08 consiglieri presenti e votanti, con 08 voti favorevoli, 00 contrari e 00 astenuti ,

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento, saranno pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Comune ai sensi di legge e che sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Inoltre il Consiglio Comunale considerata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore voto palese espresso per alzata di mano dai n. 08 consiglieri presenti e votanti, con voti 08 favorevoli, 00 contrari e 00 astenuti

D E L I B E R A

1. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/la sottoscritto/a Mariateresa Mattei, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Mariateresa Mattei

Il/la sottoscritto/a Marcello Pintossi, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Marcello Pintossi

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BETTINSOLI ISIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CICALESE DOTT.SSA DORA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **29.03.2017**

Reg. Pubblicazioni Nr.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CICALESE DOTT.SSA DORA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data **24.04.2017**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio (*art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (*art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CICALESE DOTT.SSA DORA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

29.03.2017

COMUNE DI LODRINO
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA
DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Il sottoscritto, Dottor Roberto Antifora, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di
LODRINO

PREMESSO CHE

In data 20/3/2017 ha ricevuto richiesta di parere in riferimento al REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO su cui il comune di Lodrino è chiamato a deliberare in occasione del Consiglio comunale convocato per il giorno 23/3/2017;

VISTI

- la bozza di Regolamento di cui sopra sottoposta al sottoscritto;
- lo statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Il D. Lgs. 267/2000 — Testo Unico enti locali;
- L'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- L'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n.193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, che prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

CONSIDERATO CHE

Il comune di Lodrino è al momento sprovvisto di un regolamento che detti le regole per l'accesso alla definizione agevolata di cui alla normativa sopra riportata;

PRESO ATTO

Dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio competenti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00,

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. B) del TUEL, parere favorevole all'approvazione del REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.

Con osservanza,

Milano, il 21/3/2017

IL REVISORE DEI CONTI

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, followed by a period.

COMUNE DI LODRINO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

A SEGUITO DI NOTIFICA

DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L.225
dell'1/12/2016



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 07 Del 23/03/2017

INDICE

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3. Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4. Giudizi pendenti-azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

Articolo 5. Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 6. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 7. Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 8. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 9. Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 10. Esclusioni

Articolo 11. Pubblicità

Articolo 12. Entrata in Vigore

Articolo 13. Norme finali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il 21 aprile 2017.

2. L'istanza deve contenere:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale),
- i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza,
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.
- il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018,
- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 3.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato all'articolo 20 comma 2 del Regolamento delle Entrate Comunale adottato da questo Ente.

4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2016, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

5. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica, parte integrante e allegata al presente regolamento (allegato A) .

Articolo 4 -Giudizi pendenti-azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1.L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute.

3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari del concessionario della riscossione coattiva. In tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. Il concessionario esterno provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1.Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10 – Esclusioni

Si applica quanto previsto dal comma 10 dell'art. 6 del DL 193/2016 convertito in L. 225/2016.

Art. 11 Pubblicità

Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 12 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.